

ATTO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL  
CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO "LABORATORIO DI  
GRUPPOANALISI ED EPISTEMOLOGIA – C.I.R.La.G.E."

Premesso che:

- in data 2.03.2010 è stata stipulata la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca "Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia – C.I.R.La.G.E. tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università degli Studi di Perugia, la cui validità è di sei anni;
- con atto aggiuntivo, ha aderito l'Università degli Studi di Verona in data 26.02.2013;
- con delibere di Senato Accademico del 14.10.2014 e Consiglio di Amministrazione del 17.10.2014, è stata approvata la modifica del relativo Statuto, si conviene e si stipula quanto segue:

CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO  
"LABORATORIO DI GRUPPOANALISI ED EPISTEMOLOGIA"

Il Centro di Ricerca Interuniversitario "Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia" è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro medesimo.

ART. 1 - FINALITÀ DEL CENTRO

Il Centro ha la finalità di promuovere, in contemporanea e in modo interdisciplinare:

Ricerca Scientifica di Base e Ricerca Scientifica Applicata nel campo delle interazioni interpersonali, implicative, comunicative e reticolari, che si sviluppano all'interno dei contesti formativi riguardanti le specifiche professioni d'aiuto;

Ricerca Epistemologica in quanto processo professionale di legittimazione dei criteri delle conoscenze scientifiche;

Eventi Scientifici e Didattici (Seminari, Workshop, Simposi, accreditati ECM) e Attività Formative Annuali (Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento), Consulenze, Tutorati e Tirocini.

Il Centro adopera, nella Ricerca Scientifica di Base e Applicata, nelle Attività Didattiche e Formative, la metodologia gruppoanalitica scaturita dalle scoperte di Siegmund Foulkes, sviluppata da Jane Abercrombie e in continuo aggiornamento attraverso le ricerche prodotte nella Group Analytic Society di Londra e nell'Istituto Gruppoanalitico Italiano di Bari (I.G.I.).

#### ART. 2 – PARTI

Sono parti del Centro l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Verona.

Ogni altra Università o ente, pubblico o privato, che intendesse entrare a far parte del Centro deve inoltrare apposita domanda scritta al Direttore del Centro medesimo.

Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio Scientifico.

L'adesione si perfeziona mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva, previa delibera dei competenti organi delle Università partecipanti.

#### ART. 3 - ADESIONI ULTERIORI

Possono entrare a far parte del Centro singoli docenti universitari di ruolo e fuori ruolo e professionisti impegnati sul territorio nazionale e internazionale, dietro formale richiesta inoltrata al Consiglio Scientifico

tramite il Direttore del Centro. Le nuove ammissioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico.

#### ART. 4 - SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede presso il "Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia" del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al III piano del Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1.

#### ART. 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" sede del Centro.

Al Centro è assegnato un Segretario Amministrativo nominato dall'Università sede del medesimo Centro che collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in "donazione", costituiscono patrimonio del Centro e saranno inventariati presso l'Amministrazione Centrale dell'Università sede del Centro su appositi libri inventariali intestati al Centro.

#### ART. 6 - UNITÀ DI RICERCA

Le Unità di Ricerca rappresentano articolazioni funzionali delle attività del Centro e si collocano presso le sedi delle Università aderenti al Centro stesso ed eventualmente presso sedi interuniversitarie all'uopo

costituite anche in collaborazione con altri Enti, in base a piani elaborati dal Consiglio Scientifico.

Gli Enti che aderiscono al Centro successivamente alla sua costituzione possono far parte di Unità di Ricerca già esistenti o formarne nuove.

Alla costituzione di ciascuna Unità di Ricerca provvede il Consiglio Scientifico, previo consenso dell'Ateneo ospitante.

A ciascuna Unità di Ricerca afferiscono:

- professori e ricercatori universitari di ruolo;
- altre figure professionali universitarie;
- professionisti non universitari di Enti pubblici o privati che abbiano stipulato con l'Università ospitante una convenzione e che svolgano studi e ricerche nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro;
- giovani studiosi e professionisti impegnati sul territorio con curriculum adeguato e rispondente agli obiettivi del Centro;
- studiosi che si sono particolarmente distinti nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro.

La domanda di afferenza, corredata dal nullaosta della struttura di appartenenza del richiedente e dal curriculum, va indirizzata al Direttore del Centro. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Scientifico, tenuto conto del curriculum dell'istante.

#### ART. 7 - RESPONSABILE UNITA' DI RICERCA

L'Unità di Ricerca, una volta costituita, provvede ad eleggere un Responsabile tra i professori e i ricercatori di ruolo appartenenti ad

essa.

Tale incarico istituzionale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il Responsabile dell'Unità di Ricerca presenta annualmente al Consiglio Scientifico una relazione sull'attività svolta.

La carica di Responsabile dell'Unità di Ricerca è compatibile con quella di Direttore del Centro.

#### ART. 8 - ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del Centro:

1. Il Consiglio Scientifico

2. Il Direttore.

#### ART. 9 – CONSIGLIO SCIENTIFICO:

Il Consiglio Scientifico è composto da:

a) Il Direttore del Centro;

b) il Responsabile di ognuna delle Unità di Ricerca delle Università partecipanti.

Il Consiglio Scientifico:

- delibera sulle richieste di adesione di altri Atenei;

- delibera sulle richieste di afferenza di cui all'art. 6 del presente Statuto;

- delibera sulla costituzione delle Unità di Ricerca;

- su proposta delle Unità di Ricerca, definisce il Piano delle Attività del Centro e ne cura l'attuazione;

- cura l'esecuzione delle delibere adottate;

- approva il budget annuale di pertinenza del Centro;

- elegge, tra i propri componenti, il Direttore del Centro;

- delibera su ogni altra questione non espressamente di competenza del Direttore del Centro.

Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere approvato dagli Organi di governo competenti delle Università coinvolte.

Nell'ipotesi in cui gli Organi di governo di una Università non approvassero il contributo di cui al comma precedente, è consentito alla stessa Università il recesso immediato.

Il Consiglio Scientifico può deliberare, a maggioranza, la designazione del Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è scelto fra i professori ordinari collocati in quiescenza che siano in possesso di una riconosciuta autorevolezza culturale e scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella ricerca e nella promozione delle attività del Centro.

Il presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Scientifico collaborando, d'intesa con il Direttore, a perseguire in modo efficace e continuativo gli obiettivi del Centro.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno anche per l'approvazione del budget e comunque ogni qual volta il Direttore lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

#### ART. 10 - DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori di ruolo del Centro ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede del Centro.

Il Direttore:

- rappresenta il Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- sottopone al Consiglio Scientifico, per l'esame e l'approvazione, il budget di pertinenza del Centro;
- presenta al Consiglio Scientifico una Relazione annuale sulle attività del Centro;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei fini del Centro;
- designa, tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio Scientifico, la persona che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

#### ART. 11 – FINANZIAMENTI

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

- Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Istituti e Centri nazionali di Ricerca;
- Altri Enti pubblici o privati che operino nei settori del Centro;
- Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con Organi di carattere sopranazionale o comunitario.

Possono eventualmente contribuire alle attività del Centro anche i Dipartimenti Universitari cui afferiscono i professori e i ricercatori delle Unità del Centro, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 9, commi 3 e 4.

#### ART. 12 - MODIFICHE DI STATUTO

La modifica degli articoli del presente Statuto richiede l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Scientifico e la successiva approvazione degli organi delle Università convenzionate.

#### ART. 13 – DURATA DEL CENTRO

Il Centro ha durata di sei anni.

La durata può essere rinnovata previa delibera del Consiglio Scientifico e dei competenti organi dei soggetti partecipanti.

#### ART. 14 – RECESSO

E' ammesso il recesso da parte dei soggetti partecipanti, previa disdetta ufficiale (da inviare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro), con anticipo di almeno sei mesi.

Il recedente risponde di tutte le obbligazioni verso il Centro e verso i terzi che risultino pendenti al momento della recezione della dichiarazione di recesso.

#### ART. 15 – SCIoglimento

Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

In questo caso, i beni e le somme in danaro residue del Centro sono attribuiti alla Università da cui vengono gestiti.



ART. 16 – CLAUSOLA FINALE E DI RINVIO


Entro sei mesi dalla costituzione, il Centro provvederà all'approvazione del Regolamento di Funzionamento che dovrà prevedere, tra l'altro, la percentuale e le modalità di elezione dei rappresentanti nel Consiglio di cui alla lettera b) dell'art. 9 del presente Statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica la vigente normativa ordinaria in materia.

Bari, li 27 NOV 2014

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

IL RETTORE



Perugina, li

Università degli Studi di Perugia

IL RETTORE

Verona, li

Università degli Studi di Verona

IL RETTORE